



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 49

del 12/11/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO:

MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA URBANISTICO – EDILIZIA AI SENSI DEL D.L. 76/2020 FINALIZZATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA. DETERMINAZIONI.

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì DODICI del mese di NOVEMBRE alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle misure prescritte ai fini della prevenzione del COVID-19, a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata a tutti i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale

Risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
CARUSO Angelo - Sindaco	X	
CASTELLANO Franco - Consigliere Comunale	X	
D'AMICO Michela - Consigliere Comunale	X	
RAFFONE Simon Luca - Consigliere Comunale	X	
ACCONCIA Enia - Consigliere Comunale	X	
DELL'EREDE Raffaella - Consigliere Comunale	X	
FRASCONE Vincenzo - Consigliere Comunale	X	
CIMINI Anna Rita - Presidente	X	
DI VITTO Francesca - Consigliere Comunale	X	
MARINELLI Daniele - Consigliere Comunale	X	
CARNEVALE Diego - Consigliere Comunale	X	
MARINELLI Silvia - Consigliere Comunale	X	
MARCHIONNA Mario - Consigliere Comunale	X	

Partecipa il Segretario Generale PAOLO CARACCILOLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, ANNA RITA CIMINI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno in oggetto riportato.

Relaziona sul punto il Sindaco.

Il Consigliere Daniele Marinelli si dichiara d'accordo sul punto.

Si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI E RICHIAMATI:

- il PRG vigente del Comune di Castel di Sangro, Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2020, pubblicata sul BURA Ordinario n. 21 del 27/05/2020;
- il Piano di Recupero del Capoluogo vigente, redatto ai sensi della Legge 1150/1942 e s.m.i., della L. 5/8/1978 n. 457 e della L.R. 18/83, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 03/08/1991 e successive modifiche con Varianti di cui al Contratto di Quartiere approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 9/08/2005, Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 21/12/2010 e Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 9/06/2016;
- Piano di Recupero della Frazione di Roccacinquemiglia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29/06/2006;
- il Regolamento Edilizio Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15/01/1990, successivamente integrato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 68 del 19/12/2005, n. 16 del 02/05/2007, n. 15 del 24/04/2013, n. 24 del 31/03/2017 e n. 79 del 29/11/2017;
- le definizioni uniformi contenute nell'allegato A al "Regolamento Edilizio Tipo di cui all'Intesa della Conferenza Unificata del 20 ottobre 2016", recepito in Abruzzo con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 850 del 28 Dicembre 2017, pubblicata sul Bura Speciale n. 26 del 23 Febbraio 2017;

CONSIDERATO CHE:

- il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e la relativa Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 definiscono un numero significativo di misure volte al contenimento della crisi economica, conseguente al diffondersi della pandemia da covid-19, introducendo numerose semplificazioni che coinvolgono molteplici settori, fra i quali i contratti pubblici e l'edilizia;
- in particolare, al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, sono apportate molteplici modificazioni al DPR 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- l'articolo 10 del DL 76/2020, come convertito in legge, in particolare, dispone che il comma 1-ter dell'articolo 2-bis del DPR 380/2001, sia sostituito dal seguente:
«1 -ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela»;
- il medesimo articolo 10 del DL 76/2020, dispone altresì che il terzo e il quarto periodo del comma 1, lettera d), dell'articolo 3 del DPR 380/2001, siano così sostituiti:

- *«Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.»;*

DATO ATTO CHE:

- le misure sopra richiamate si affiancano alle molteplici tipologie di incentivi fiscali attualmente vigenti in materia edilizia e risultano evidentemente finalizzate ad incrementare quanto più possibile gli interventi di demolizione e ricostruzione, nell'ottica di favorire processi di recupero e qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di rigenerazione urbana, efficientamento energetico e sismico;
- tali tipologie di intervento rispondono ad un significativo interesse pubblico:
 - a) di messa in sicurezza e di sostenibilità ambientale del patrimonio edilizio esistente;
 - b) di uso sobrio dei suoli quale bene finito (principio del non consumo di suolo);
- peraltro, le nuove costruzioni derivanti da siffatti interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione ovvero di ricostruzione di edifici diruti, devono necessariamente risultare conformi alle normative in materia antisismica ed energetica (D.Lgs. 28/2011 e ssmmii), con evidenti vantaggi in termini di tutela dell'incolumità pubblica e privata e di contenimento dei consumi energetici;

ATTESO CHE per gli interventi di ristrutturazione edilizia attuati con demolizione e ricostruzione ovvero con ricostruzione di edifici diruti, le norme vigenti richiedono quindi standard prestazionali estremamente elevati in termini di prestazione antisismica ed energetica e che, pertanto, appare opportuno definire forme incentivanti volte a favorire gli interventi di sostituzione edilizia, poiché questi rappresentano la tipologia maggiormente virtuosa e rispondente alle strategie di PRG e di Piano di Recupero, nonché all'interesse pubblico di efficientamento sismico ed energetico e di messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente;

VALUTATA l'esigenza di effettuare una riflessione relativamente a quanto disposto dal DL 76/2020, come convertito in legge, in merito agli interventi di demolizione e ricostruzione, ovvero di ricostruzione di edifici diruti, nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico;

CONSIDERATO CHE tali interventi sono attuabili alle condizioni indicate dal DL 76/2020, come convertito in legge, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti;

RICHIAMATE le NTA del Piano di Recupero del Capoluogo, ed in particolare i seguenti articoli:

Art. 17 Definizione di intervento di ristrutturazione edilizia

L'intervento è relativo a casi analoghi a quelli citati nell'art. 16, quando la configurazione volumetrica non consente una corretta progettazione architettonica degli spazi. Il proprietario, con chiara documentazione dello stato di fatto e delle impossibilità di una diversa soluzione architettonica, potrà chiedere concessione edilizia per una ristrutturazione che presupponga trasformazioni anche del volume esterno al solo scopo di un adeguamento alle esigenze igieniche e funzionali degli spazi.

La progettazione dell'intervento dovrà tendere a configurare il volume minimo compatibile con le esigenze e comunque non eccedente quanto indicato:

- per unità immobiliari fino a mq. 50 di superficie utile, incremento del 25%;
- per unità immobiliari oltre mq. 200 di superficie utile, incremento del 1%;
- per valori intermedi si interpola.

Per superficie dell'unità immobiliare si intende quella data dalla somma delle superfici di tutti i piani misurata al netto delle murature perimetrali ed interne con parti di altezza non inferiore a metri 2,10.

In molti casi le prescrizioni particolari danno ulteriori vincoli (ad es. di colmo, di facciata...) in tal caso l'eventuale incremento di volume, sempre se necessario, dovrà essere progettato su parte della fabbrica che non alteri la configurazione volumetrica e l'interesse ambientale del complesso.

Art. 20 Intervento di nuova costruzione o ricostruzione

L'intervento di nuova costruzione, nel caso di iniziativa privata, è limitato ai casi di riedificazione su lotti diruti ovvero è regolato secondo precise indicazioni contenute nel P.R..

Nel primo caso è concessa la deificazione della precedente volumetria questa dovrà essere documentata attraverso ricerche storiche o catastali, documentata attraverso ricerche storiche o catastali, documentazione fotografica ovvero, in mancanza di tali dati, dovrà essere rilevabile da tracce dell'antica muratura, tetti, cornicioni, dalle volumetrie circostanti.

In mancanza di questi dati, nel caso di lotti che facciano parte di una cortina, al fine di ricostituire la continuità dell'isolato, la ricostruzione potrà essere concessa secondo sagome e volumetrie rilevabili dal contesto architettonico ed ambientale; allo stesso contesto dovrà essere rivolto un attento studio al fine di inserire armonicamente le facciate nelle cortine edilizie contermini.

I volumi realizzabili in ogni caso non potranno essere superiori a quanto indicato nei grafici relativi alla normativa.

Per le costruzioni di iniziativa privata, nel caso delle unità complesse, sarà necessario il Progetto Urbanistico di coordinamento (vedi art. 9) elaborato alla luce delle indicazioni date dal P.R. e da quelle date dalla Amministrazione nei casi sottoposti a Convenzione.

RICHIAMATE le NTA del Piano di Recupero della Frazione di Roccacinquemiglia, ed in particolare i seguenti articoli:

ART. 11 DEFINIZIONE DI INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE / COMPLETAMENTO / AMPLIAMENTO (A)

L'intervento di ricostruzione / completamento / ampliamento delle schiere esistenti, riguarda la riedificazione di lotti diruti che si trovano in stato di abbandono dal secondo conflitto mondiale, la demolizione e ricostruzione di edifici che si trovano in cattive condizioni di stabilità ed edifici a completamento di schiere esistenti.

La riedificazione dei lotti diruti, la ricostruzione, come pure gli edifici da realizzare per completare le schiere esistenti, avverrà secondo precise indicazioni di Piano, comunque nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e del contesto architettonico ed ambientale in cui si va ad intervenire, in particolare dovranno essere rispettati gli allineamenti previsti nelle tavv. 5.0 "Zonizzazione generale", 5.1, 5.2 e quanto prescritto nella tav. 5.3. "Profili regolatori".

Al fine di consentire una corretta attuazione del Piano, laddove non vengano definite le sagome d'ingombro ed i volumi nella tavola relativa ai profili regolatori (tav. 5.3) o non vengano date indicazioni nelle schede tecniche allegate alle presenti N.T.A., al fine di permettere una corretta edificazione in relazione all'uso dell'edificio, da comprovare in maniera esaustiva in fase di

progettazione, è applicabile la categoria d'intervento "A", consentendo un incremento di superficie utile interna al perimetro murario preesistente (L. R. 18/83 e succ. modifiche ed integrazioni) nella seguente misura:

- fino a mq. 50 di superficie utile, incremento del 25%;
- oltre mq. 200 di superficie utile, incremento del 1%;
- per valori intermedi si interpola.

ART. 14 DEFINIZIONE DI INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (D)

Si definiscono interventi di ristrutturazione edilizia quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Rientrano in questa categoria le trasformazioni relative al cambio di destinazione d'uso degli immobili.

Tale categoria d'intervento è applicabile a tutti gli edifici ricadenti all'interno della perimetrazione del Piano di Recupero.

RITENUTO, alla luce del sopravvenuto dispositivo normativo di cui all'art. 10 del DL 76/2020, che ha modificato la definizione di intervento di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 3 del DPR 380/2001, dover specificare e prendere atto, che:

A. Con riferimento al Piano di Recupero vigente del Capoluogo:

- tra gli interventi di ristrutturazione edilizia (tipo di intervento F) oltre quelli di cui all'art. 17 delle NTA del Piano di Recupero, sono da annoverarsi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti di cui all'art. 20 (tipo di intervento I) entro i limiti fissati dall'art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 380/2001 e dagli artt. 17 e 20 delle NTA stesse, in termini di caratteristiche tipologiche e del contesto architettonico, di adeguamenti igienico – funzionali degli spazi, di allineamenti e di incrementi di superficie utile e di volume; in tali casi, quindi, e con i limiti sopra indicati, gli interventi di ricostruzione (Tipo I delle NTA del Piano di Recupero), sono considerati interventi di ristrutturazione edilizia (Tipo F delle NTA del Piano di Recupero);
- per i suddetti interventi, per ciò che attiene le "previsioni legislative e degli strumenti urbanistici" fatte salve dal sesto periodo del comma 1, lettera d), dell'articolo 3 del DPR 380/2001 ai fini della loro catalogazione quale ristrutturazione edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati o demoliti, si rimanda alle previsioni ed ammissibilità di cui agli artt. 17 (in termini di modifiche di volumi e superfici utili in caso di adeguamento alle esigenze igieniche e funzionali degli spazi), 20 (in termini di condizioni per la riedificazione di edifici diruti), 22 (in termini di caratteri architettonici), 23 (in termini di deroghe ai caratteri architettonici), art. 24 (in termini di disposizioni relative a volumi e sagome), 25 (in termini di coperture), 26 (in termini di facciate), 28 (in termini di intonaci e rivestimenti) delle citate NTA del Piano di Recupero;

B. Con riferimento al Piano di Recupero vigente di Roccacinquemiglia:

- tra gli interventi di ristrutturazione edilizia (categoria di intervento D del Piano di Recupero) di cui all'art. 14 delle NTA del Piano di Recupero, oltre a quelli già previsti dall'art. 14 stesso (tra cui anche quelli consistenti in demolizione e ricostruzione degli edifici), sono da annoverarsi anche gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti, entro i limiti fissati dall'art. 3 comma 1 lettera d) e dall'art. 11 delle NTA stesse, in termini di caratteristiche tipologiche e del contesto architettonico, di allineamenti e di incrementi di superficie utile interna; in tali casi, quindi, e con i limiti sopra indicati, gli interventi di ricostruzione (categoria A delle NTA del Piano di Recupero), sono considerati interventi di ristrutturazione edilizia (categoria di intervento D del Piano di Recupero);

- per i suddetti interventi, per ciò che attiene le “*previsioni legislative e degli strumenti urbanistici*” fatte salve dal sesto periodo del comma 1, lettera d), dell'articolo 3 del DPR 380/2001 ai fini della loro catalogazione quale ristrutturazione edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati o demoliti, si rimanda alle previsioni ed ammissibilità di cui agli artt. 20 (in termini di volumi e sagome), 21 (in termini di destinazioni d'uso), 24 (in termini di distanze ed altezze), art. 25 (in termini di distacchi), 31 (in termini di coperture), 32 (in termini di facciate), 33 (in termini di intonaci) e 34 (in termini di aggetti e sporgenze) delle citate NTA del Piano di Recupero;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito, definendo i modo compiuto il concetto di intervento di ristrutturazione edilizia, in Zona A di PRG, regolamentata dai Piani di Recupero sopra citati, alla luce del sopravvenuto dispositivo normativo di cui all'art. articolo 10 del DL 76/2020, che ha modificato la definizione di intervento di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 3 del DPR 380/2001;

VISTO il parere favorevole reso a norma dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione che si allegano in calce alla presente: dal Responsabile del Servizio Settore III Arch. Paolo Di Guglielmo, sotto il profilo della REGOLARITA' TECNICA;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione delle entrate e pertanto non necessita di parere contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTI E RICHIAMATI:

- il DPR 380/2001, come modificato da ultimo dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e la relativa Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120;
- la L.R. 12/04/1983 n. 18, nel testo in vigore, come da ultimo modificata dalla L. R. 13/10/2020 n. 29;
- la Legge 1150/42;
- il D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 42, circa le competenze del Consiglio Comunale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale vigente;

Con votazione, indetta dalla Presidente, per appello nominale, avente il seguente risultato:

Voti favorevoli unanimi, resi da n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) DI DICHIARARE** le premesse in narrativa motivazione del presente atto ai sensi della L. 241/90, intendendole interamente richiamate;
- 2) DI PRENDERE ATTO** del sopravvenuto dispositivo normativo di cui all'art. 10 del DL 76/2020, che ha modificato la definizione di intervento di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 3 del DPR 380/2001, prevedendo tra questi anche quelli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici e di ricostruzione di edifici diruti;
- 3) DI DARE ATTO** che risulta indispensabile definire l'applicazione operativa di dette modifiche alla definizione dell'intervento edilizio di “**ristrutturazione edilizia**” in Zona A di PRG, regolamentata dai Piani di Recupero citati in premessa;

- 4) **DI STABILIRE E SPECIFICARE**, alla luce del sopravvenuto dispositivo normativo di cui all'art. 10 del DL 76/2020, che ha modificato la definizione di intervento di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 3 del DPR 380/2001, che:

A. con riferimento al Piano di Recupero vigente del Capoluogo:

- tra gli interventi di ristrutturazione edilizia (tipo di intervento F) oltre quelli di cui all'art. 17 delle NTA del Piano di Recupero, sono da annoverarsi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti di cui all'art. 20 (tipo di intervento I) entro i limiti fissati dall'art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 380/2001 e dagli artt. 17 e 20 delle NTA stesse, in termini di caratteristiche tipologiche e del contesto architettonico, di adeguamenti igienico – funzionali degli spazi, di allineamenti e di incrementi di superficie utile e di volume; in tali casi, quindi, e con i limiti sopra indicati, gli interventi di ricostruzione (Tipo I delle NTA del Piano di Recupero), sono considerati interventi di ristrutturazione edilizia (Tipo F delle NTA del Piano di Recupero);
- per i suddetti interventi, per ciò che attiene le “*previsioni legislative e degli strumenti urbanistici*” fatte salve dal sesto periodo del comma 1, lettera d), dell'articolo 3 del DPR 380/2001 ai fini della loro catalogazione quale ristrutturazione edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati o demoliti, si rimanda alle previsioni ed ammissibilità di cui agli artt. 17 (in termini di modifiche di volumi e superfici utili in caso di adeguamento alle esigenze igieniche e funzionali degli spazi), 20 (in termini di condizioni per la riedificazione di edifici diruti), 22 (in termini di caratteri architettonici), 23 (in termini di deroghe ai caratteri architettonici), art. 24 (in termini di disposizioni relative a volumi e sagome), 25 (in termini di coperture), 26 (in termini di facciate), 28 (in termini di intonaci e rivestimenti) delle citate NTA del Piano di Recupero;

B. con riferimento al Piano di Recupero vigente di Roccacinquemiglia:

- tra gli interventi di ristrutturazione edilizia (categoria di intervento D del Piano di Recupero) di cui all'art. 14 delle NTA del Piano di Recupero, oltre a quelli già previsti dall'art. 14 stesso (tra cui anche quelli consistenti in demolizione e ricostruzione degli edifici), sono da annoverarsi anche gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti, entro i limiti fissati dall'art. 3 comma 1 lettera d) e dall'art. 11 delle NTA stesse, in termini di caratteristiche tipologiche e del contesto architettonico, di allineamenti e di incrementi di superficie utile interna; in tali casi, quindi, e con i limiti sopra indicati, gli interventi di ricostruzione (categoria A delle NTA del Piano di Recupero), sono considerati interventi di ristrutturazione edilizia (categoria di intervento D del Piano di Recupero);
- per i suddetti interventi, per ciò che attiene le “*previsioni legislative e degli strumenti urbanistici*” fatte salve dal sesto periodo del comma 1, lettera d), dell'articolo 3 del DPR 380/2001 ai fini della loro catalogazione quale ristrutturazione edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati o demoliti, si rimanda alle previsioni ed ammissibilità di cui agli artt. 20 (in termini di volumi e sagome), 21 (in termini di destinazioni d'uso), 24 (in termini di distanze ed altezze), art. 25 (in termini di distacchi), 31 (in termini di coperture), 32 (in termini di facciate), 33 (in termini di intonaci) e 34 (in termini di aggetti e sporgenze) delle citate NTA del Piano di Recupero;

- 5) **DI DARE ATTO** che, detta deliberazione non costituisce variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, ma atto dovuto applicativo di subentrata modifica normativa sovraordinata;
- 6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio comunale;
- 7) **DI DARE ATTO** che, ai sensi ed effetti della L. 241/90, Responsabile del Procedimento è l'Arch. Paolo Di Guglielmo, Responsabile del III Settore – Edilizia, Urbanistica, Manutenzioni ed Ambiente del Comune di Castel di Sangro, a cui vengono demandati gli

atti consequenziali all'assunzione della presente deliberazione.

Infine, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge da n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Presidente
F.to Anna Rita Cimini

Il Segretario Generale
F.to Paolo Caracciolo

Il Consigliere Anziano
F.to Castellano Franco

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 19/11/2021 al 04/12/2021.

Castel di Sangro, addì

Il Responsabile del Settore
F.to (Felice Le Donne)

COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 19/11/2021

Il Responsabile del Settore
(Felice Le Donne)